

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1934 del 04/12/2017

Seduta Num. 45

Questo lunedì 04 **del mese di** dicembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/2108 del 29/11/2017

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI CUI ALL' ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge regionale 7 dicembre 1992, n.45" e in particolare l'articolo 4 ove si prevede l'istituzione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti aventi le funzioni definite al successivo art.5 e di seguito riportate:

- a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'art. 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti allo art. 12;
- c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
- d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
- e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicativi sul territorio regionale;
- f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
- g) designa i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;

h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori;

Preso atto che il sopra citato art. 4 prevede:

- al comma 2 che Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede e un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art.2 della legge regionale 4/2017;
- al comma 3 che la cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa;
- al comma 4 che l'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione;
- al comma 5 che le funzioni di Segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia;
- al comma 6 che il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi e su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
- al comma 7 che il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati;
- al comma 8 che la partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso;
- al comma 9 che le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito atto della Giunta regionale;

Ritenuto di procedere con il presente atto alla definizione delle modalità di costituzione e funzionamento del Comitato regionale dei Consumatori e degli utenti ai sensi di quanto previsto sopra citato comma 9, dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2017, n.4;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 riguardante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 concernente "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente "Approvazione

incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 975 del 03 luglio 2017 recante “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa e Innovazioni e istituzioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo Commercio e sport;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare ai sensi del comma 9, art. 4 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO A

MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2017, N.4 "NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI"

1. Costituzione e composizione del Comitato

1.1 Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge regionale n. 4/17, è istituito presso la struttura della Giunta regionale competente per materia, il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".

1.2 Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa e rimane in carica per la durata della legislatura¹ ;

1.3 Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/17.

1.4 Le designazioni da parte delle associazioni iscritte al registro regionale devono, previa richiesta, pervenire alla struttura competente per materia, mediante PEC, entro 30 giorni. Il Comitato è comunque costituito, qualora siano designati, entro il termine assegnato, almeno i tre quinti dei componenti di cui alla lettera b) del precedente punto 1.3. La mancata designazione entro il suddetto termine determina la mancata partecipazione dell'associazione al Comitato fino al formale recepimento delle relative designazioni, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale di modifica della composizione del Comitato, entro 30 giorni dalla loro formale trasmissione.

1.5 Ciascun componente del Comitato potrà essere sostituito dalla stessa associazione che lo ha designato, mediante comunicazione scritta unitamente al nominativo del nuovo rappresentate designato, da trasmettersi per PEC

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4, il Comitato è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale.

alla struttura competente per materia. Entro 30 giorni si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alla modifica della composizione del Comitato.

1.6 Qualora nuove associazioni vengano iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/17, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla modifica della composizione del Comitato, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di iscrizione o cancellazione dell'associazione in questione.

2. Funzionamento del Comitato

2.1 Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, da trasmettersi per PEC alla struttura competente per materia e riportante l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno e le relative motivazioni.

2.2 Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno da discutere, devono essere inviate tramite PEC o PEO almeno sette giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

2.3 Per particolari esigenze, il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto:

- ~ i rappresentanti di Enti locali,
- ~ i rappresentanti delle società che gestiscono i servizi pubblici locali,
- ~ esperti in relazione agli argomenti trattati,
- ~ consiglieri regionali,
- ~ portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

2.4 La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso spese.

2.5 Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2.6 Le decisioni e gli atti sottoposti a votazione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione, espresso in forma palese, peralzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La partecipazione in qualità di auditore non attribuisce il

diritto di voto.

2.7 Delle riunioni del Comitato viene redatto relativo verbale da un componente della segreteria del Comitato ed è sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile.

2.8 Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, a cui possono partecipare, a titolo gratuito, esperti esterni nominati dalle associazioni, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2.9 Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale, che provvede a:

- a) predisporre e inviare le convocazioni;
- b) redigere i verbali;
- c) fornire supporto amministrativo ai gruppi di lavoro;
- d) fornire la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
- f) predisporre la proposta di relazione dell'attività svolta da presentare all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Funzioni del Comitato

3.1 Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 4/17, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

- b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'art. 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'art. 12;
- c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
- d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
- e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicativi sul territorio regionale;
- f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
- g) designa i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;
- h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.

3.2 Svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.

3.3 Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2108

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1934 del 04/12/2017

Seduta Num. 45

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi